

esistere molte leggi che ne raccomandavano la sollecitudine. L' imputato arrestavasi per ordine dei capi del Consiglio: l'arresto eseguivasi all' improvviso, senza formalità, senza darne conto nè a lui nè a' suoi di casa. Per lo più, l'arresto si eseguiva di notte tempo; e ciò forse diede occasione alla favola, che questo o quello si facesse sparire. Ed a smentire più determinatamente un'asserzione bugiarda degli storici sopraccitati, noterò sull'appoggio di ripetute leggi, che « le semplici apparenze di delitti non potevano prestare argomento a processo (1). »

L' imputato era condotto dinanzi a un collegio criminale, composto di un avogadore e di un capo dei dieci: ivi era interrogato. Alcuni notari ducali, nominati *notari dei camerini*, erano deputati a scrivere i processi. Due ne occorreano in ogni processo. Uno assumeva la parte dell'accusa; cioè, udiva le accuse contro l' imputato, notava le risposte alle accuse e i testimonii che attestavano queste: l'altro assumeva le parti della difesa, notava le discolpe dell'imputato e i testimonii che difendevano (2). Rarissimi erano i casi, in cui vi fosse un solo notajo: ciò avveniva soltanto in un qualche affare di somma segretezza e importanza; nè mai senza i voti di due terzi del Consiglio (3). Se per avventura fosse toccato ad alcuno dei membri del Consiglio medesimo di dover essere chiamato per testimonia, questi era escluso dal giudicare. L' imputato aveva diritto di chiamare a sua difesa testimoni e documenti scritti, e poteva farsi ajutare dalla penna, non però dalla voce, di un avvocato. Ed ecco qui altre prove di fatto contro l' impudente malignità del recente storico anonimo, il quale scrisse (4): « Ne' suoi processi non c'era » confronto del reo col testimonia, il quale, anzi, non veniva ne- » manco nominato. Bastava la sua deposizione, avvalorata con » giuramento, e poi poteva star certo che il Consiglio avrebbe tolto

(1) Ved. il Sagredo, che trattò minutamente questa materia, nella *Stor. civ. e polit. di Ven.* nell'opera municipale di *Venezia e le sue lagune*, part. I del I vol., pag. 154 e seg.

(2) Legg. del 1 dicembre 1667.

(3) Legg. del 26 agosto 1649.

(4) Pag. 56, cap. II.